

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi a Mandello del Lario, 26 ottobre 2020, nella sede dell'Istituto e in videoconferenza, così come prescritto dalla normativa e dalle raccomandazioni vigenti in ambito di riduzione della pandemia di Coronavirus Covid 19, si è riunita, alle ore 17.30, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione nuovo statuto e modifica ragione sociale da onlus a APS (D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017)

Sono presenti di persona presso la sede sociale:

dott.ssa Federica Zelioli Pini, presidente

sig. Antonio Battaglia

ing. Carlo D'Alessio

Sono presenti in videoconferenza:

sig. Emilio Amigoni

dott. Riccardo Bacchi

dott. Pietro Dettamanti

sig. Pierfranco Mastalli

Presiede la riunione la dott.ssa Federica Zelioli Pini, funge da segretario il sig. Antonio Battaglia.

La Presidente fa notare che l'assemblea ha raggiunto il quorum per procedere a modificare lo statuto.

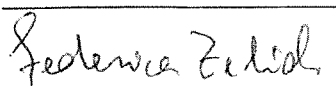
Viene data lettura della bozza di statuto che è stata inviata ai soci per l'esame. In particolar modo dopo le richieste di informazioni da parte del socio Amigoni, il dott. Bacchi illustra le ultime modifiche che si discostano dalla penultima bozza.

Dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, l'assemblea approva l'adozione del nuovo statuto.

Sarà necessario provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo statuto, al cambio di denominazione e di intestazione dei contratti vigenti. Di conseguenza l'assemblea, all'unanimità, conferisce ogni più ampia delega alla Presidente dott. Federica Zelioli Pini per procedere a tutte le pratiche necessarie per aggiornare la denominazione dell'associazione, l'assemblea, inoltre, all'unanimità, incarica la Presidente di procedere ad iscrivere l'associazione nel registro delle APS e in tutti gli eventuali Registri che dovessero essere costituiti (Runts ...) in cui per legge l'associazione dovrà essere iscritta; sempre all'unanimità l'assemblea dà ampia delega alla Presidente di poter apportare tutte le modifiche allo statuto che eventualmente dovessero occorrere per ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro delle APS e in tutti gli altri Registri che dovessero essere costituiti (Runts ...) a patto poi di ripresentare lo statuto eventualmente integrato ad una nuova assemblea dei soci per la ratifica delle modifiche apportate.

Letto, approvato e sottoscritto. Sono le ore 17;55

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ISTITUTO E ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI LECCO **associazione di promozione sociale**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione apolitica e apartitica avente la seguente denominazione:

"Istituto e Archivio storico della provincia di Lecco" APS (anche denominata "IASLecco" APS), da ora in avanti denominata "associazione". la quale deriva dalla trasformazione della preesistente, omonima Onlus, di cui assume ogni attività e passività.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede nel Comune di Mandello del Lario e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- tutela e valorizzazione delle realtà di interesse storico, artistico e archivistico

In particolare l'associazione si propone di:

- raccogliere materiale documentario e archivistico relativo al territorio della provincia di Lecco
- costituire una biblioteca specializzata sulla storia del territorio della provincia di Lecco

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di Legge.

ART. 6 **(Attività di volontariato)**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 7 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.

Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8 **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per Legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio-conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 10 **(Il Presidente)**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato e di quello del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova nomina.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di Legge.

ART. 14 **(Bilancio e scritture contabili)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo settore e dalle relative norme di attuazione. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere depositati nei termini di Legge presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet, il Bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

ART. 17 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2390
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/10/2020 REGISTRATO IL 06/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002390

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92056060137 ISTITUTO E ARCHIVIO STORICO DELL
ID. TELEMATICO: TNB20L002390000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92056060137

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PROTOCOLLO N.40593 6/11/2020 DG